



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 7 marzo 2018 n.23
(Ratifica Decreto Delegato 20 dicembre 2017 n.144)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Delegato 20 dicembre 2017 n.144 - Statuto dell'Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino S.p.A. – promulgato:

Visto l'articolo 68, comma 4, della Legge 20 dicembre 2013 n.174;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.28 adottata nella seduta dell'11 dicembre 2017;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 febbraio 2018;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.13 del 22 febbraio 2018;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 20 dicembre 2017 n.144 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

STATUTO DELL'ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO S.P.A.

Art.1

(Costituzione)

1. È costituita una società per azioni denominata "Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino S.p.A.", in inglese "Republic of San Marino Innovation Institute S.p.A.", brevemente anche "San Marino Innovation S.p.A.".

Art.2

(Sede sociale)

1. La società ha sede sociale nella Repubblica di San Marino, in Via Tre Settembre, 99, Dogana.

2. La sede sociale può essere trasferita dall'Assemblea dei soci in luogo diverso da quello di cui al comma 1, ma sempre nella Repubblica di San Marino. L'Assemblea ha altresì facoltà di istituire, trasferire o sopprimere, a San Marino e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze e agenzie, con propria deliberazione.

3. Il domicilio legale dei soci, degli Amministratori e dei Sindaci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

Art.3
(Durata)

1. La società ha durata fino al 31 dicembre 2064 e può essere anticipatamente sciolta o prorogata alla scadenza del termine con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci, salvo scioglimento anticipato nei casi previsti dalla vigente disciplina.

Art.4
(Oggetto sociale)

1. La società promuove, realizza, gestisce e sviluppa l'ecosistema dell'innovazione tecnologica e della ricerca della Repubblica di San Marino facilitando la cooperazione prioritaria tra i sistemi d'impresa, degli innovatori, della pubblica amministrazione, della ricerca e dei servizi sammarinesi in sinergia e collaborazione con quelli di altri paesi. La società ha per oggetto lo svolgimento di attività volte a:

- oa) accelerare l'impatto positivo che la tecnologia può avere sulla vita dei cittadini;
- a) realizzare fini sociali in termini di crescita economica, creazione di eccellenze tecnologiche, nuova cultura imprenditoriale e dell'innovazione, incremento delle attività di ricerca anche finalizzate ad accrescere la qualità della vita dei territori coinvolti e occupazione di lungo periodo;
- b) contribuire allo sviluppo di una nuova economia che usi l'innovazione come motore per la crescita di competitività della Repubblica di San Marino e dei territori limitrofi della Repubblica italiana;
- b bis) rappresentare l'organo di riferimento per il Consiglio Grande Generale e il Congresso di Stato, nonché altre istituzioni ed enti pubblici, ed anche per i privati, le associazioni e le imprese interessati, in materia di innovazione, con lo scopo di supportare la strategia nazionale a breve e a lungo termine in collaborazione e coordinamento con gli uffici pubblici preposti anche attraverso la proposta di normative atte a favorire la crescita dell'ecosistema innovativo della Repubblica di San Marino.

2. In particolare, per il raggiungimento delle sopra elencate finalità, la società svolge attività finalizzate a:

- a) attrarre e stimolare la creazione e lo sviluppo di imprese ad alto contenuto tecnologico attraverso strumenti, servizi e processi dedicati;
- b) favorire lo sviluppo di aggregazioni e di rapporti di collaborazione tra imprese hi-tech, gli organismi di ricerca, la Pubblica Amministrazione e gli altri attori dell'ecosistema;
- c) supportare la crescita di competitività nei settori tradizionali delle imprese locali, attraverso nuove tecnologie, prodotti e servizi innovativi, e processi organizzativi;
- d) attrarre nuovi investimenti anche di carattere internazionale, attraverso la collaborazione e la creazione di nuove piattaforme tecnologiche con altri ecosistemi di innovazione;
- e) svolgere un ruolo di impulso per l'adozione di nuove normative specifiche dedicate allo sviluppo di nuove tecnologie finalizzate ad accelerare la crescita e l'internazionalizzazione dell'Istituto, alla semplificazione procedurale e allo sviluppo di servizi di supporto alla crescita dell'ecosistema di innovazione;
- f) facilitare la nascita e la crescita di strumenti finanziari, fondi di capitale di rischio in grado di stimolare e supportare la nascita e lo sviluppo di nuovi progetti di impresa in settori con elevato potenziale di innovazione e di crescita;
- g) favorire la diffusione della conoscenza e l'utilizzazione delle tecnologie innovative, attraverso l'aggregazione di offerta di prodotti e servizi tecnologicamente avanzati ed azioni integrate di

- promozione, marketing e commercializzazione degli stessi sul mercato;
- h) garantire una corretta gestione dell'Istituto orientando le iniziative imprenditoriali, le attività di servizio ed ogni altra attività della società secondo il principio di sostenibilità economica ed efficienza;
 - i) coinvolgere e collaborare con tutti i soggetti presenti nell'ecosistema, pubblici e privati, potenzialmente interessati al tema dello sviluppo dell'innovazione;
 - j) promuovere investimenti in start up con progetti tecnologicamente innovativi di particolare interesse per lo sviluppo degli obiettivi della società;
 - k) porre in essere le più opportune valutazioni sui soggetti e operatori che intendono entrare in relazione o partnership con l'Istituto, valutandone il rispetto di standard e modelli operativi prestabiliti;
 - l) studiare, sviluppare e realizzare strategie d'innovazione per la Pubblica Amministrazione; raccogliere, favorire e valutare progetti e idee orientate allo sviluppo dell'Agenda Digitale Sammarinese (ADS); proporre al Congresso di Stato l'approvazione del piano di sviluppo digitale e redigere annualmente una relazione sullo stato generale dello sviluppo digitale e sull'attuazione dell'ADS;
 - m) compiere, nei limiti previsti dalle normative vigenti, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari; negoziare finanziamenti; contrarre mutui; assumere quote o partecipazioni azionarie in altre società, imprese, associazioni di diritto sammarinese e/o straniero, aventi scopo o scopi affini, analoghi o connessi al proprio ed in generale compiere tutte le operazioni ritenute utili e necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale.
3. La società può promuovere e pubblicizzare la propria attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.
4. La società ha dimensione e funzione di aggregazione tecnologica multisetoriale anche al fine di sviluppare l'intreccio cooperativo e la cooperazione tra sistemi di impresa e centri di competenza tecnologica.
5. La società gestisce l'Incubatore d'impresa del "Techno Science Park San Marino – Italia", brevemente "TSP San Marino – Italia", con l'obiettivo di supportare imprese a forte connotazione tecnologica insediate nelle aree della Repubblica di San Marino e in quelle dei territori italiani limitrofi, al fine di contribuire a rivitalizzare i sistemi economici locali e proiettarli in una dimensione internazionale. In particolare, l'incubatore svolge le attività finalizzate alla realizzazione del Parco Scientifico e Tecnologico San Marino – Italia e le azioni volte alla internazionalizzazione delle imprese insediate.
- 5 bis. L'istituto può avere accesso ai dati e ai documenti della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti, utili per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 ed allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2.

Art.5 *(Capitale sociale)*

1. Il capitale sociale è fissato in euro 110.000,00 (centodiecimila/00) suddiviso in numero 110 (centodieci) azioni ordinarie nominative del valore nominale di euro 1.000,00 (mille/00) cadauna, che possono essere rappresentate in certificati unitari o multipli. Ogni azione dà diritto a 1 (uno) voto ed è indivisibile.
2. Tutti i conferimenti devono essere effettuati in denaro e versati entro i sessanta giorni liberi successivi alla data di iscrizione nel Registro delle società.
3. L'avvenuto versamento dei conferimenti deve essere attestato da una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante nelle forme e con le modalità previste per legge.
4. A carico dei soci in ritardo con i versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del tasso legale, fermi restando i disposti previsti dalla legge.
5. La società può emettere azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.

6. La partecipazione dell'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino in nessun caso può essere inferiore al 55% del capitale sociale.
7. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, anche mediante emissione di azioni conferenti diritti diversi da quelli conferiti dalle azioni già emesse. In caso di aumento di capitale le nuove azioni devono essere offerte in opzione ai soci, in proporzione alle azioni da essi possedute, con le modalità definite dall'Assemblea che delibera l'aumento di capitale.
8. La società può emettere obbligazioni a norma di legge. Le condizioni di emissione sono determinate dall'Assemblea Straordinaria.

Art.6

(Circolazione delle azioni)

1. Il trasferimento delle azioni e di ogni altro diritto reale su di esse, nonché il trasferimento dei diritti di opzione spettanti in relazione alle azioni di nuova emissione, sono subordinati al diritto di prelazione.
2. Ove uno dei soci intenda cedere in tutto o in parte le azioni di cui è titolare, ne informa l'Organo Amministrativo, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'indicazione del numero delle azioni da alienare, del corrispettivo richiesto, delle condizioni e delle modalità dell'alienazione. L'Organo Amministrativo, entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, provvede a darne informazione agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può avvenire anche mediante telefax.
3. La prelazione deve essere esercitata, in proporzione alle azioni possedute, sull'intero pacchetto azionario in vendita.
4. Il socio interessato alla prelazione comunica agli altri soci ed all'Organo Amministrativo entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante telefax, di voler esercitare la prelazione per le azioni di sua spettanza, precisando altresì se e quante azioni intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci. Il socio che non ha comunicato nel termine predetto di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante.
5. Qualora i soci non esercitino la prelazione sulle azioni poste in vendita, il socio offerente può alienarle a terzi, sempre nel rispetto del controllo maggioritario dell'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino.
6. In tale ipotesi, il socio offerente deve comunicare all'Organo Amministrativo ed agli altri soci le esatte generalità del terzo potenziale acquirente ed i termini temporali della stipula dell'atto traslativo.
7. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'Organo Amministrativo e l'Ecc.ma Camera devono comunicare al socio alienante e al terzo potenziale acquirente la propria decisione in merito al gradimento. Tale decisione è insindacabile.
8. Qualora l'Organo Amministrativo e l'Ecc.ma Camera non si esprimano entro il suddetto termine, il gradimento si intende concesso.
9. Qualora il gradimento non venga concesso, il socio offerente può recedere dalla società.

Art.7

(Assemblea)

1. L'Assemblea dei soci è l'Organo deliberativo della società. L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.
2. L'Assemblea è costituita dai soci o da loro delegati.
3. Ogni socio che abbia diritto a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare, previa delega scritta, da altri, anche non soci, osservando in ogni caso le disposizioni di legge vigenti in materia.

4. Il diritto di intervento alle riunioni è esteso a tutti i soci che risultino iscritti nel Libro soci almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea.
5. Gli Amministratori, i Sindaci, la società di revisione ed i dipendenti della società non possono rappresentare soci in Assemblea.
6. L'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e la società di revisione partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.
7. Ad ogni socio spetta un voto per ogni azione posseduta. Il diritto di voto non può essere esercitato dai soci che, per conto proprio o di terzi, abbiano un interesse in conflitto con quello della società.
8. L'Assemblea, ad eccezione di quella indetta per la discussione del bilancio di esercizio per la cui convocazione è sempre necessario il rispetto delle formalità previste all'articolo 8, si reputa comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono presenti l'Amministratore Unico o tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, il Sindaco Unico o tutti i Sindaci, anche se non è stata effettuata la formalità della convocazione, purché non sorgano opposizioni alla trattazione degli argomenti.
9. Le deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti, dissenzienti o incapaci.
10. Una volta constatata la regolarità della costituzione dell'Assemblea, né la costituzione medesima, né la validità delle deliberazioni potranno essere infirmate da astensioni dal voto o da allontanamenti di intervenuti che, per qualsiasi motivo, si verificassero nel corso dell'adunanza.
11. La rappresentanza dell'Ecc.ma Camera in Assemblea è demandata ai Segretari di Stato con delega alle materie connesse a quelle della società, anche disgiuntamente, o, in caso di assenza o impedimento, ad altri membri del Congresso di Stato appositamente delegati.

Art.8

(Convocazione dell'assemblea e validità delle deliberazioni)

1. Le assemblee ordinarie e straordinarie, in prima e seconda convocazione, sono convocate presso la sede sociale o altrove, purché nell'ambito del territorio della Repubblica di San Marino.
2. La convocazione dell'Assemblea è fatta dall'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata ai soci, a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico o al Collegio sindacale, presso il loro domicilio almeno otto giorni prima della data della riunione. La convocazione può avvenire anche tramite idonei strumenti quali fax o strumenti telematici.
3. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della prima e seconda convocazione e l'elenco completo degli argomenti posti all'ordine del giorno. La seconda convocazione può essere fatta nello stesso giorno della prima o al massimo entro sette giorni da quello della prima convocazione.
4. L'Assemblea viene convocata quando l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all'anno entro cinque mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
5. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di un socio o di un gruppo di soci che rappresentino almeno 1/5 del capitale sociale.
6. Qualora l'Organo Amministrativo non provveda alla convocazione dell'Assemblea entro i quindici giorni successivi alla domanda, ciascun socio può chiedere al Commissario della Legge di disporre la convocazione dell'Assemblea stessa e di designare la persona che deve presiederla.
7. Conformemente alle prescrizioni di legge, l'Assemblea può essere altresì convocata dall'Organo Sindacale in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte dell'Organo Amministrativo ovvero, previa comunicazione all'Organo Amministrativo, qualora, nell'espletamento del suo incarico, l'Organo Sindacale ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità.
8. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione. In sua mancanza l'Assemblea nomina un Presidente fra gli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario verbalizzante.

9. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega; accertare se l'Assemblea è regolarmente costituita; verificare se sussiste il numero legale per deliberare ed infine dirigere e regolare la discussione nonché stabilire le modalità di voto.

Ogni deliberazione relativa agli argomenti non indicati nell'ordine del giorno è impugnabile, salvo che la stessa deliberazione non sia stata adottata con il voto favorevole dell'intero capitale sociale.

10. Tutte le deliberazioni devono risultare da un verbale che, se non è redatto da un notaio quale segretario verbalizzante, deve essere sottoscritto da tutti i soci presenti.

11. L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale e delibera a maggioranza del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 55% del capitale sociale e delibera a maggioranza del capitale sociale.

12. L'Assemblea Straordinaria in ogni grado di convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 78% del capitale sociale e delibera a maggioranza del capitale sociale.

13. Le votazioni riguardanti persone possono essere adottate con scrutinio segreto qualora ciò sia richiesto da tanti soci che rappresentino almeno il 24% del capitale sociale.

Art.9

(Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea Ordinaria ha competenza in materia di:

- a) approvazione del bilancio annuale entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- b) nomina e revoca dell'Amministratore Unico, dell'intero Consiglio di Amministrazione, ovvero di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, nonché determinazione dei relativi compensi;
- c) nomina e revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché determinazione del relativo compenso;
- d) nomina e revoca del Sindaco unico o dei membri del Collegio sindacale, nonché determinazione dei relativi compensi;
- e) nomina e revoca della società di revisione contabile, nonché determinazione del relativo compenso;
- f) nomina, determinazione della durata del mandato e revoca dei membri effettivi del Comitato Scientifico, dei suoi Direttore e Vice Direttore, nonché determinazione dei relativi compensi;
- g) determinazione delle finalità di utilizzo dei contributi erogati dall'Ecc.ma Camera, in funzione delle quali viene stabilita l'entità dei fondi da assegnarsi al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Scientifico;
- h) determinazione di eventuali emolumenti integrativi da attribuirsi a uno più membri del Consiglio di Amministrazione nominati componenti del Comitato Esecutivo, ovvero che abbiano assunto specifiche deleghe sulla base di delibere dell'Organo Amministrativo, così come previsto all'articolo 12, comma 2;
- i) supervisione dell'attività del Comitato Scientifico, da esercitarsi all'atto dell'assegnazione dei fondi di cui alla lettera g) del presente comma, ovvero quando l'Assemblea lo ritenga necessario; discussione e deliberazione su ogni altro oggetto attinente alla gestione della società.

2. L'Assemblea Straordinaria ha competenza in materia di:

- a) aumento o diminuzione del capitale sociale;
- b) trasformazione, scissione, fusione e liquidazione;
- c) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci, dei revisori e della società di revisione se nominati;
- d) acquisto, permuta, conferimento e vendita a terzi di beni immobili di proprietà della società;

- e) costituzione, surroga, postergazione, cancellazione e rinuncia ad ipoteche sui beni immobili della società nonché trascrizioni ed annotamenti di ogni genere e specie;
- f) nomina, revoca e poteri del liquidatore;
- g) emissione di obbligazioni.

Art.10

(Organo Amministrativo)

1. La società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, che durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili per un massimo di due ulteriori mandati. In deroga a quanto sopra, qualora l'Amministratore Unico od il membro del Consiglio di Amministrazione abbia ricoperto il ruolo per meno di un anno, questo periodo non viene conteggiato come un mandato.
2. L'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente sono nominati dal Consiglio Grande e Generale e sono scelti tra soggetti di comprovata competenza, esperienza e professionalità, con particolare riferimento all'attività sociale, così come delineata dal presente statuto. Devono inoltre essere in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti. Si applicano pertanto le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla Legge sulle società, nonché le incompatibilità previste dall'articolo 22 del presente statuto.
3. Ciascuna candidatura deve essere supportata da dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura stessa e attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
4. L'Organo Amministrativo scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato e resta in carica fino alla nomina del nuovo Organo amministrativo.
5. L'Amministratore Unico o l'intero Consiglio di Amministrazione, nonché uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, possono essere revocati dall'Assemblea Ordinaria anche prima della scadenza del mandato, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. In tal caso l'Assemblea nomina il nuovo Amministratore Unico ovvero i membri del Consiglio di Amministrazione fatta salva la possibilità di ridurre il numero dei suoi componenti.
6. L'intero Consiglio di Amministrazione può rinunciare al suo ufficio dandone comunicazione scritta all'Organo Sindacale e ai soci.
Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione può rinunciare al suo ufficio dandone comunicazione scritta agli altri Amministratori. Nel caso in cui sia in carica un Amministratore Unico, questi può rinunciare al suo ufficio dandone comunicazione scritta all'Organo Sindacale e ai soci.
7. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare alcuni o la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti incaricati devono immediatamente convocare l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione di quelli mancanti, ovvero alla riduzione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione. I nuovi membri decadono dall'incarico con il compimento del triennio di mandato del Consiglio di amministrazione in corso all'atto della loro nomina.
8. Qualora venga a mancare l'Amministratore Unico o tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, deve essere convocata d'urgenza, dall'Organo Sindacale, l'Assemblea per la nomina dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione.
9. Oltre al compenso eventualmente stabilito dall'Assemblea, agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio dietro presentazione della relativa documentazione. Tali rimborsi dovranno essere ratificati dall'Assemblea nella prima seduta utile.

Art. 11

(Convocazione del Consiglio di Amministrazione e validità delle deliberazioni)

1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda dalla maggioranza degli Amministratori o dal Sindaco Unico o dalla maggioranza dei Sindaci.
2. La convocazione si effettua mediante lettera raccomandata oppure tramite fax o posta elettronica, da inviarsi al domicilio di ciascuno dei membri del Consiglio stesso, nonché al Sindaco Unico ovvero a ciascun membro del Collegio sindacale e deve pervenire ai medesimi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il caso di urgenza in cui è sufficiente il preavviso di un giorno.
3. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno delle materie da trattare.
4. Il Consiglio può anche riunirsi con modalità audio/video conferenza, se il verbale è redatto da notaio, purché il Presidente ed il notaio si trovino nella Repubblica di San Marino e a ciascuno dei partecipanti sia permesso di identificare gli altri, intervenendo in tempo reale nella discussione, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documentazione riguardante la riunione.
5. Il Consiglio è presieduto dal suo Presidente e, in caso di assenza, dal Vice Presidente; nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta ai sensi dell'articolo 12, comma 2 lettera d).
6. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza almeno della maggioranza dei suoi membri in carica. Le sedute sono valide anche senza l'adempimento delle formalità di convocazione quando sono presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri del Collegio Sindacale o il Sindaco Unico. Non sono ammesse procure. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione presenti. In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni riguardanti persone possono essere adottate a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta almeno un Consigliere.
7. I membri del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a segnalare eventuali conflitti di interesse in relazione agli argomenti in discussione. Qualora sia rilevata una posizione di conflitto d'interesse per un membro del Consiglio di Amministrazione questi è tenuto ad astenersi dalla discussione e dal voto. L'astensione viene verbalizzata. Ai Sindaci intervenuti alle sedute del Consiglio di Amministrazione si applica il medesimo dovere di astensione in caso di conflitto di interesse.
8. Le deliberazioni devono risultare da un verbale redatto dal segretario estensore e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Art.12

(Competenze e poteri dell'Organo Amministrativo)

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società per il compimento di atti necessari o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, con le limitazioni che gli sono poste espressamente dalla legge e dal presente statuto.
2. L'Organo Amministrativo ha, tra le altre, le seguenti competenze:
 - a) attribuzione di deleghe di funzioni e relativi poteri ad uno o più dei suoi membri. Dette deleghe non possono estendersi alle attribuzioni relative alla redazione del Bilancio e agli adempimenti in caso di riduzione del capitale sociale per perdite;
 - b) nomina di un Comitato Esecutivo e determinazione delle sue competenze;
 - c) determinazione delle modalità di funzionamento e di informativa dell'attività sia del Comitato Esecutivo che dei Consiglieri Delegati;
 - d) elezione, fra i suoi membri, di un Vice Presidente che sostituisca il Presidente, in caso di sua assenza od impedimento. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente, la presidenza è assunta dall'Amministratore più anziano di età;
 - e) conferimento di eventuali incarichi e/o procure a terzi e determinazione dei relativi compensi;

- f) nomina dei membri onorari del Comitato Scientifico;
 - g) approvazione delle strategie, delle modalità operative e dei progetti del Comitato Scientifico e dei relativi budget di spesa. Su richiesta del Comitato Scientifico i budget di spesa potranno eventualmente essere integrati, nei limiti di quanto previsto all'articolo 9, comma 1 lettera h);
 - h) approvazione del regolamento del Comitato Scientifico di cui all'art.19, comma 4, lettera f), supervisione e informativa in ordine all'attività del Comitato Scientifico, a mezzo di convocazione del suo Direttore ovvero di tutti i membri effettivi, ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
 - i) predisposizione del bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
 - j) convocazione dell'Assemblea dei soci;
 - k) approvazione di un protocollo di spesa per il controllo dei rimborsi spese, incluse le spese per i viaggi di cui all'articolo 13, comma 2 lettera b);
 - l) determinazione degli importi dovuti per i servizi erogati dalla società e per l'insediamento nell'Incubatore d'Impresa di cui all'articolo 4 comma 5.
3. L'Organo Amministrativo è tenuto a dare pubblicità alle deliberazioni relative a quanto previsto al comma 2, lettera l) sul sito internet della società.

Art. 13

(Competenze e poteri dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione)

1. Sono attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione le seguenti funzioni:
 - a) la gestione della ricerca di aziende con le quali instaurare rapporti di qualsiasi tipo, per lo sviluppo dell'ecosistema tecnologico e di innovazione della Repubblica di San Marino, formulando proposte, nonché ipotesi di accordi;
 - b) lo sviluppo delle pubbliche relazioni con soggetti terzi qualificati, anche a livello internazionale, nell'ambito dell'innovazione tecnologica, anche in sinergia con l'Università della Repubblica di San Marino e con Università straniere;
 - c) la creazione e l'intrattenimento, in nome e per conto della società, di contatti e rapporti, anche in ambito internazionale, con imprese, Enti ed Istituzioni, ritenuti necessari o utili per un miglior espletamento delle proprie funzioni.
2. Sono conferiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito e per l'esecuzione delle funzioni come sopra attribuite, i seguenti poteri:
 - a) sottoscrivere, in nome e per conto della società, protocolli preliminari di intesa con le aziende di cui al comma 1 lettera a), ovvero con terzi ed Istituzioni sia pubbliche che private;
 - b) effettuare, nell'ambito delle funzioni come sopra esplicitate, viaggi anche all'estero, per creare e sviluppare contatti locali diretti e con diritto al rimborso delle relative spese;
 - c) adottare le iniziative di competenza del Consiglio di Amministrazione, improcrastinabili e indifferibili, per motivi di necessità ed urgenza fatto salvo l'obbligo di convocare al più presto il Consiglio di Amministrazione per la necessaria ratifica.

Art. 14

(Rappresentanza)

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società, con l'uso della firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio. Al Presidente e agli altri Amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro delegati dal Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea e dal presente statuto.

Art. 15
(Organo Sindacale)

1. La gestione e l'amministrazione sociale sono controllate da un Sindaco Unico oppure da un Collegio Sindacale a seconda di quanto determinato dall'Assemblea degli azionisti nel rispetto delle norme di legge. L'Organo Sindacale esercita altresì l'attività di controllo contabile, fatto salvo il caso di nomina di società di revisione appositamente incaricata. I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, a norma di legge.
2. La nomina del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico è di competenza dell'Assemblea Ordinaria che ne determina anche il compenso. L'Organo Amministrativo, in caso di morte, di rinuncia o di decadenza di uno o più Sindaci, deve immediatamente convocare l'Assemblea dei soci, da tenersi nel termine perentorio di sessanta giorni, per provvedere alla loro sostituzione. I nuovi nominati scadono contemporaneamente a quelli in carica.
3. Il Sindaco Unico o i membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra persone in possesso dei requisiti di legge e che non si trovino in situazioni di ineleggibilità secondo norme di legge e di statuto.
4. Il Collegio Sindacale deve essere composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente, i cui requisiti sono quelli specificamente previsti dalla legge.
5. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni tre mesi. Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale da trascriversi nell'apposito Libro che deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti. Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei presenti. Il Sindaco ha il diritto di far annotare a verbale il proprio dissenso.
6. Le norme per la costituzione ed il funzionamento del Collegio Sindacale, nonché le responsabilità e le cause di incompatibilità, cessazione, decadenza e sostituzione dei Sindaci sono quelle disposte dalla legge e dal presente statuto.
7. Almeno due membri del Collegio Sindacale devono risultare iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Il terzo Sindaco, se non iscritto a tale Registro, deve risultare iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o all'Ordine degli Avvocati e Notai. Si considera equivalente l'iscrizione ad ordini e collegi stranieri ovvero l'abilitazione all'esercizio di tali libere professioni ottenuta all'estero: a tal fine, i certificati e le attestazioni straniere sono considerate equivalenti a quelle sammarinesi qualora da esse emerga la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla normativa sammarinese.
8. Il Sindaco Unico o la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale deve avere la residenza nella Repubblica di San Marino.

Art. 16
(Competenze dell'Organo Sindacale)

1. Al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico sono affidate le seguenti funzioni:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione da parte degli organi sociali;
 - b) esercitare il controllo contabile, quando non sia stato nominato un soggetto incaricato della revisione contabile;
 - c) intervenire alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
 - d) esprimere all'Organo Amministrativo pareri scritti, obbligatori ancorché non vincolanti, prima del compimento degli atti che comportano variazione del capitale sociale;
 - e) manifestare all'Organo Amministrativo il proprio dissenso in merito ad atti o fatti, richiamandoli all'osservanza della legge, dello statuto e dei loro doveri di diligenza, segnalando la necessità di determinati adempimenti, avanzando osservazioni da inserire nel verbale del Consiglio di Amministrazione;

- f) convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli Amministratori;
 - g) convocare l'Assemblea, previa comunicazione all'Organo Amministrativo, qualora nell'espletamento dell'incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità;
 - h) adempiere agli altri obblighi e doveri previsti dalla legge.
2. Il Sindaco può in qualsiasi momento:
- a) procedere ad atti di ispezione e di controllo;
 - b) chiedere all'Organo Amministrativo notizie, anche con riferimento a società partecipate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
 - c) scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate e collegate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento in generale dell'attività sociale.
3. Tutti i poteri sopra elencati sono esercitabili dal singolo Sindaco senza necessità di alcuna delega da parte del Collegio Sindacale. Le decisioni inerenti alle iniziative da intraprendere a seguito dell'esercizio di questi poteri spettano al Collegio Sindacale.
4. Gli accertamenti, indagini, atti di controllo e ispezione, decisioni o deliberazioni del Collegio Sindacale o Sindaco Unico devono risultare dall'apposito Libro sociale.

Art. 17
(Controllo contabile)

1. Il controllo contabile sulla società può essere affidato ad una società di revisione nominata dall'Assemblea e iscritta nell'apposito Registro istituito presso la Segreteria di Stato per l'Industria. In tal caso, all'organo sindacale non spetta il controllo contabile.
2. Per ciò che riguarda le funzioni, gli obblighi, il conferimento e la revoca dell'incarico, le cause di ineleggibilità e decadenza e le responsabilità della società di revisione si applicano le disposizioni di legge.
3. La società di revisione incaricata del controllo contabile documenta l'attività svolta nell'apposito libro previsto dalla legge.

Art. 18
(Comitato Scientifico)

1. L'Assemblea Ordinaria può nominare un Comitato Scientifico, composto da un numero minimo di tre ad un massimo di cinque membri effettivi. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare ulteriori membri onorari del Comitato Scientifico.
2. I membri del Comitato Scientifico, sia effettivi che onorari, devono avere esperienza e competenze, con riferimento agli obiettivi di seguito indicati. Possono farne parte anche l'amministratore unico o i membri del Consiglio di Amministrazione.
3. Tra i membri effettivi del Comitato Scientifico, l'Assemblea Ordinaria nomina un Direttore.
4. L'Assemblea può nominare anche un Vice Direttore, al quale il Direttore può delegare parte delle proprie attribuzioni.
5. Il Comitato Scientifico resta in carica fino a revoca o dimissioni della maggioranza dei suoi componenti effettivi, fatto salvo quanto stabilito dall'Assemblea Ordinaria in ordine alla prosecuzione del Comitato Scientifico anche in relazione alla durata del mandato di suoi specifici componenti.
6. L'Assemblea Ordinaria può revocare l'intero Comitato Scientifico solo per gravi inadempienze o per la mancanza di risultati documentati. Su proposta del Direttore, che ne motivi le cause, può disporre la revoca di singoli componenti del Comitato Scientifico.

In ogni caso, i membri del Comitato Scientifico possono essere revocati, in tutto o in parte, dall'Assemblea Ordinaria col voto favorevole di un numero di soci rappresentanti almeno il 75% del capitale sociale.

7. I membri del Comitato Scientifico possono rinunciare al loro incarico, dandone comunicazione scritta all'Organo Amministrativo, che è tenuto a convocare senza indugio l'Assemblea Ordinaria dei soci, per deliberare la loro sostituzione, ovvero la riduzione del numero dei suoi membri. I membri onorari possono rinunciare al loro incarico, dandone comunicazione scritta all'Organo amministrativo, il quale sarà libero di valutare se procedere o meno alla loro sostituzione.

8. All'atto della nomina, l'Assemblea determina il compenso annuo di base spettante ai membri effettivi del Comitato Scientifico, al suo Direttore e al suo Vice Direttore.

9. Il Comitato Scientifico deve rendicontare periodicamente all'Organo Amministrativo come previsto all'articolo 12, comma 2, lettere g) e h).

Art. 19

(Obbiettivi, funzioni e poteri del Comitato Scientifico)

1. Il Comitato Scientifico opera per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) *lettera soppressa*

b) favorire l'aggregazione e la collaborazione tra tutti gli organismi "dell'ecosistema di innovazione" quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Università, Pubblica Amministrazione, Centri di ricerca, Istituti finanziari e Imprese;

c) facilitare il trasferimento tecnologico nei settori tradizionali;

d) favorire la diffusione della conoscenza e l'utilizzazione di tecnologie innovative.

2. Per la realizzazione dei suddetti obiettivi, il Comitato Scientifico svolge le seguenti funzioni:

a) la ricerca, lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di progetti digitali per la Pubblica Amministrazione e/o per terzi (società, enti, ecc.);

b) lo studio e la proposta agli organi governativi competenti di modifiche normative, atte a favorire la crescita dell'ecosistema innovativo della Repubblica di San Marino;

c) *lettera soppressa*

d) lo studio e lo sviluppo di progetti di formazione specifica per il settore dell'innovazione tecnologica, mirati ad accrescere le competenze specifiche degli operatori locali del settore, anche in sinergia con l'Università di San Marino o con Università straniere.

3. Il Direttore del Comitato Scientifico è responsabile dell'attuazione delle strategie e delle modalità operative del Comitato stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Comitato Scientifico, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha pieni poteri di:

a) utilizzare i fondi che sono messi a sua disposizione dall'Assemblea, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 12, lettera g);

b) proporre all'Organo Amministrativo l'approvazione di progetti con il relativo budget;

c) *lettera soppressa*

d) conferire incarichi e/o procure tra i suoi membri effettivi ed onorari nei limiti dei poteri di cui il presente articolo;

e) effettuare spese, nei limiti del budget approvato;

f) strutturarsi al suo interno per mezzo di un regolamento che verrà redatto e condiviso da tutti i suoi membri, sulla base del quale conferire a ciascuno dei suoi componenti, a terzi, a dipendenti della società e/o consulenti, compiti, funzioni e responsabilità e poteri, nei limiti delle proprie attribuzioni e di quanto stabilito nel presente articolo.

5. Il Direttore ed il Vice Direttore, se nominato, possono impegnare la società nei confronti dei terzi nell'ambito e nei limiti dei poteri spettanti al Comitato Scientifico.

6. Il Comitato Scientifico, nello svolgimento delle sue funzioni:

- a) si avvale della struttura e del personale della società;
- b) ha accesso ai documenti della società.

Art. 20

(Esercizio sociale, bilancio ed utili)

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, secondo le modalità di legge, alla formazione del bilancio, della nota integrativa e alla relazione di gestione.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione dell'importo pari al 10% da destinare alla riserva legale, sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, è destinata dall'Assemblea al reinvestimento per il perseguimento delle finalità oggetto degli scopi sociali e deve essere previsto il loro completo reinvestimento reso a garantire ulteriore qualificazione degli strumenti di supporto all'innovazione della piccola e media impresa.

Art. 21

(Scioglimento e liquidazione)

1. Le cause di scioglimento e liquidazione sono quelle espressamente previste dalla legge. Allorché si verificano tali circostanze, l'Organo Amministrativo provvede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci.
2. L'Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, delibera sulla nomina di uno o più liquidatori fissandone il compenso e determina le modalità di esecuzione della liquidazione.
3. La nomina dei liquidatori e i poteri a essi conferiti sono revocabili con deliberazione dell'Assemblea, che provvede in tal caso alla loro sostituzione.
4. Per tutto quanto non previsto e regolato nel presente statuto, si applicano le norme vigenti in materia nella Repubblica di San Marino.

Art. 22

(Incompatibilità)

1. La carica di Amministratore Unico, di membro del Consiglio di Amministrazione, di membro del Collegio Sindacale o Sindaco Unico o di membro del Comitato Scientifico è incompatibile con:
 - a) la carica di membro del Consiglio Grande e Generale, del Congresso di Stato, di Giunta di Castello, di magistrato, di appartenente ai Corpi di Polizia;
 - b) l'assunzione di cariche o la qualità di funzionario o di dipendente o la detenzione diretta o indiretta di partecipazioni societarie in imprese che esercitino attività in competizione diretta con quelle della società;
 - c) l'assunzione di incarichi di vertice in partiti, movimenti politici e organizzazioni sindacali nella Repubblica di San Marino.
2. È fatta salva la facoltà dell'Assemblea di derogare alle incompatibilità di cui al comma 1, lettera b), nel caso sussistano ragioni di opportunità e interesse legate alle relazioni tra la Repubblica di San Marino ed altri ecosistemi per l'innovazione tecnologica.
3. Con riguardo a quanto previsto al comma 1, lettera b), è possibile assumere cariche, avere la qualità di funzionario, di dipendente e detenere in maniera diretta o indiretta partecipazioni:
 - a) in imprese costituite per iniziativa della società o partecipate dalla medesima;
 - b) qualora tali cariche, rapporti e partecipazioni siano propedeutiche e strettamente connesse ai fini della costituzione di un network di relazioni utili alla realizzazione del piano di sviluppo della società;

- c) siano preesistenti all'assunzione della carica nella società, purché dichiarate al momento della nomina;
- d) siano autorizzate dall'Assemblea Ordinaria.

Art. 23
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato nel presente statuto, si applicano le norme vigenti nella Repubblica di San Marino.

Art. 23-bis
(Norma transitoria)

1. Qualora nella compagine societaria dell'Istituto per l'Innovazione siano presenti altri soci oltre all'Eccellentissima Camera e non sia presente un Amministratore Unico, il Consiglio Grande e Generale procede alla nomina, ai sensi dell'art. 10, comma 2, oltre che del Presidente, di un numero di membri del Consiglio di Amministrazione proporzionale alle quote possedute dall'Eccellentissima Camera medesima. I restanti membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dagli altri soci in proporzione alle quote possedute.

Art. 24
(Abrogazioni e Norme Finali)

1. Sono espressamente abrogati:
- il Decreto Delegato 26 gennaio 2015 n. 6;
 - il Decreto Delegato 15 aprile 2015 n. 49;
 - il Decreto Delegato 21 settembre 2017 n. 112;
 - a far data dal 1° gennaio 2018, il Decreto Delegato 3 novembre 2014 n. 180;
 - a far data dal 1° gennaio 2018, il Decreto Delegato 19 maggio 2015 n. 71.
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal Decreto Delegato 21 settembre 2017 n. 112.
3. Fino alla determinazione degli importi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera l) si applica quanto previsto dal Decreto Delegato n. 180/2014 e dal Decreto Delegato n. 71/2015.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 7 marzo 2018/1717 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Matteo Fiorini – Enrico Carattoni

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti